

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TURISTICARepubblica Italiana

L'anno millenovecentosessantadue, il giorno trentuno del mese di dicembre, in Ruvo di Puglia nel pianoterra di Piazza Dante n.6, espressamente richiesto dalle parti.

Dinanzi a me dottor Antonio Macaione, Notaio in Terlizzi, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Trani, assistito dai testimoni signori Rossini Paolo, impiegato, nato a Ruvo di Puglia il primo dicembre millenovecentoventicinque, e Poli Vincenzo, benestante, nato a Bitonto il venticinque maggio millenovecentouno, entrambi domiciliati in Ruvo di Puglia.

Sono comparsi

AMENDUNI Prof. Vincenzo, Sacerdote, nato a Bari il sei settembre millenovecentotrenta, residente in Ruvo di Puglia a Via N. Sauro n.105;

BERNOCCO Giovanni, insegnante, nato il diciassette marzo millenovecentotrenta a Ruvo di Puglia, ivi domiciliato a Via S. Barbara n.52;

BERARDI Recco, insegnante, nato il quindici gennaio millenovecentotrentacinque a Ruvo di Puglia, ivi domiciliato a Via De Lampis n.76.

6

Detti comparenti, della cui identità personale me ne accertano e me ne fanno fede i sopra menzionati testi, che all'uopo assumo come testimoni fidefacienti, in virtù di quest'atto costituiscono, come soci fondatori, una associazione denominata "Associazione Turistica Pro Loco", con sede in Ruvo di Puglia a Via N. Sauro n. 105.

L'associazione ha gli scopi di cui all'articolo tre dello Statuto Sociale. Alla Associazione potranno aderire i cittadini ed Enti in conformità dello Statuto.

Le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare lo Statuto Sociale che forma parte integrante di questo atto e che, previa lettura, si alliga sotto la lettera "A".

I comparenti si costituiscono in Comitato provvisorio, al fine di raccogliere adesioni e di convocare in Ruvo di Puglia, presso la sede provvisoria, entro il mese di gennaio, anno millenovecentosessantatre, l'assemblea dei Soci per le cariche Sociali in conformità dello Statuto.

Il presente atto viene redatto in carta libera perchè le finalità dell'Associazione Turistica Pro Loco sono quelle di Ente Morale.

Richieste io Notaio ho redatto quest'atto che viene

da me letto con l'alligato in presenza dei testi fi
de alle parti, che a mia richiesta dichiarano di tro
vare il tutto conforme alla loro volontà. _____

Scritte tutte da persona di mia fiducia in un fe-
glio di cui occupate pagine due per intero e quanto
fin qui di questa terza pagina e viene sottoscritto
a norma di legge. _____

F.to: Sac.Prof. Vincenzo Amenduni - Giovanni Bernoc
co - Berardi Rocco - Paolo Rossini testefide - Vin-
cenze Poli testefide - Antonio Macalione Notaio in
Terlizzi.(L. S.). _____

La presente copia conforme al suo originale si ri-
lascia per uso sgravio tasse..

Terlizzi, li 31 dicembre 1962. _____

Autografo



STATUTO SOCIALE DELL'ASSICURAZIONE TURISTICA

"Pre Loco" di - RUVO DI PUGLIA -

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1- Si è costituita in Ruvo di Puglia una Associazione denominata "Pre Loco", con sede in Ruvo. -

Art. 2 - Gli scopi che l'Associazione si propone sono i seguenti:

- a) riunire intorno a se tutti coloro che hanno interesse morale ed economico allo sviluppo turistico della località;
- b) contribuire ad organizzare turisticamente la località;
- c) valorizzare il patrimonio turistico della località, studiandone i problemi e proponendone le soluzioni agli organi competenti, tramite le E.P.T.;
- d) promuovere e facilitare il movimento dei forestieri, assistendoli moralmente e rendendo loro gradevole il soggiorno;
- e) disimpegnare gli incarichi e i servizi che vengono attribuiti dall'E.P.T.-

Art. 3 - I limiti della circoscrizione della "Pre Loco", verranno stabiliti in accordo con l'Ente provinciale per il Turismo di Bari, avuto riguardo alla sfera di competenza delle altre "Pre Loco".

Art. 4 - La "Pre Loco", è sottoposta alla vigilanza

allegato "A"
Repertorio N. 1102h
Raccolta N. 676



ed alla tutela dell'Ente Provinciale per il Turismo di Bari e, tramite questo, del Commissario per il Turismo.

PROVENTI

Art. 5 - I proventi della "Pro Loco", sono:

- 1) Le quote dei soci;
- 2) i contributi di Enti pubblici e privati;
- 3) le eventuali oblazioni;
- 4) proventi di gestioni e iniziative stabili o occasionali.

DEI SOCI

Art. 6 - I soci si distinguono in onerari, benemeriti ed effettivi.

Sono soci onerari quelle persone ed Enti che contribuiscono notevolmente al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Sono soci benemeriti coloro che hanno recato benefici morali e materiali all'Associazione, e che hanno versato la quota una tantum di L.50.000.-

La dichiarazione di socio onerario o benemerito è fatta dal Consiglio dell'Associazione.

Sono soci effettivi coloro i quali versano, entro il 30 novembre, la quota di L.1000 per l'anno successivo. Nel caso contrario essi decadono di diritto dalla qualità di socio.

Art. 7 - Il riconoscimento morale dell'Associazione da parte dell'Ente Provinciale per il Turismo e del Ministero, per il Turismo, è subordinato al fatto che essa sia composta di almeno venti soci, in regola con il pagamento delle quote. Detto riconoscimento è revocato qualora, dopo la costituzione dell'Associazione, il numero dei soci si riduca a meno di venti.

Art. 8 - I soci benemeriti ed effettivi hanno diritto:

- a) - a frequentare i locali dell'Associazione;
- b) - a partecipare alla designazione dei membri che dovranno formare il Consiglio di Amministrazione;
- c) - ad esseri designati membri del Consiglio di Amministrazione;
- d) - a partecipare alle assemblee generali con diritto di discussione e di voto;
- e) - a fruire delle particolari agevolazioni che venissero disposte dall'Assemblea, con l'approvazione dell'Ente Provinciale per il Turismo.

Art. 9 - La qualità di socio si perde oltre che per decesso, per dimissioni, per morosità specificata nell'Art. 6, e per indegnità.

AMMINISTRAZIONE

Art. 10 - La "Pro Loco", è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto. Esso si compone di quattro membri, oltre il

Sindaco (o un suo rappresentante) che è membro di diritto.

La elezione del Presidente, del Vice Presidente e degli altri componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione, è soggetta alla ratifica dell'Ente Provinciale per il Turismo, con deliberazione del Presidente approvata dal Commissario per il Turismo.

Art. 11 - Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dall'Ente Provinciale per il Turismo oltre che per inattività, ogni qual volta la attività dell'Associazione contrasta con la politica turistica Nazionale.

È in facoltà dell'Ente Provinciale per il Turismo nominare un Commissario. Il Consiglio di Amministrazione dovrà essere ricostituito entro due mesi dal suo scioglimento.

ART. 12 - I membri del Consiglio durano in carica un anno e possono essere confermati.

In caso di vacanza per dimissioni, perdita della qualità di socio, o decesso di uno dei membri del Consiglio, l'Assemblea Generale provvede alla sostituzione nella sua prima riunione. In ogni caso le nuove nomine sono soggette alla ratifica dell'Ente Provinciale per il Turismo.

Art. 13 - Tutte le funzioni dei membri del Consiglio

Prof. Vincenzo
Auerbach

Giovanni Demos

Bersani Rosu

Paolo Dottori

Vincenzo J. ...



sono gratuite.

E' in facoltà del Consiglio nominare un Segretario o uno o più impiegati per il disbrigo delle funzioni burocratiche ed amministrative o tecniche, nonchè nominare un cassiere. Detti incarichi possono essere anche attribuiti a titolo gratuito o congratifiche una tantum, nel caso di prestazioni volontarie.

I provvedimenti del Consiglio, riguardanti il personale, sono soggetti all'approvazione dell'Ente Provinciale per il Turismo.

Art. 14 - Il Consiglio delibera le spese entro i limiti del bilancio.

Le deliberazioni di spesa superiori a £. 50.000 sono soggette all'approvazione dell'Ente Provinciale per il Turismo.

E' in facoltà del Consiglio delegare il Presidente e deliberare spese entro determinati limiti, sottoponendo le deliberazioni stesse alla ratifica del Consiglio nella prossima adunanza.

Art. 15 - Il Presidente della "Pro Loco", rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi o in giudizio. In caso di assenza è sostituito dal Vice Presidente e, mancando questi, dal Consigliere più anziano.

Art. 16 - Il Consiglio Compila entro il mese di novembre il programma di attività ed il bilancio di pre



visione dell'anno successivo, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio compila entro il mese di marzo la relazione morale dell'attività svolta ed in conto consuntivo dell'anno precedente, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci.

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 17 - I soci benemeriti o gli effettivi sono convocati almeno due volte l'anno dalla Presidenza in assemblea Generale ordinaria e, tutte le volte che occorra, in Assemblea Generale Straordinaria. L'Assemblea può essere convocata anche su domanda firmata da almeno un terzo dei soci.

Perchè l'Assemblea sia valida in prima convocazione, occorra che sia presente almeno la metà dei soci. Trascorsa mezz'ora l'Assemblea di riunione in seconda convocazione o delibera qualunque sia il numero dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni delle Assemblee Generali occorre la maggioranza assoluta dei voti.

Art. 18 - Le Assemblee Generali ordinarie deliberano sul bilancio di previsione ed in programma di attività, sul conto consuntivo e la relazione morale dell'attività svolta, nonché su eventuali proposte del

Conaiglio.

Art. 19 - Il bilancio di previsione, con il programma di attività, il conto consuntivo, con la relazione morale, dovranno essere trasmessi, entro dieci giorni dalla loro approvazione da parte dell'Assemblea, dell'Ente Provinciale per il Turismo per la approvazione/

Delle sedute del Consiglio e delle adunanze delle Assemblee Generali - ordinarie e straordinarie - dovrà essere trasmesso tempestivo avviso (con l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno) all'Ente Provinciale per il Turismo, il quale ha la facoltà di delegare un proprio rappresentante ad intervenire alle sedute.

I verbali delle sedute del Consiglio e delle adunanze delle Assemblee dovranno essere inviati entro dieci giorni all'Ente Provinciale per il Turismo.

Art. 20 - Il presente statuto entra in vigore solo quando abbia ottenuto l'approvazione dell'Ente Provinciale per il Turismo.

Alla suddetta approvazione sono soggette anche tutte le modifiche dello statuto.

Lo scioglimento dell'Associazione non potrà essere pronunciato che da una Assemblea Generale e dovrà essere votato dai tre quarti dei soci. Dello scioglimento dovrà essere data comunicazione all'Ente Pro

vinciale per il Turismo. In caso di scioglimento, le
somme eventualmente residue e gli altri beni eco-
nomici attivi saranno destinati, con voto di maggioran-
za dell'Assemblea, ad una istituzione turistica di
diritto pubblico.

Art. 21 - Per le responsabilità relative alle obbli-
gazioni, valgono gli artt. 36 segg. del Capo III del
Codice Civile.-

Ruvo di Puglia, li 31 dicembre 1962.

F. to: *Pro. Prof. Vincenzo Averis*
Giovanni Benvenuto
Benedetti Rosari
Pado Lottini
Vincenzo P. ...

Antonio Macaione Notaio in Terlizzi; (L. S.).

Reg. il 14 gennaio 1963 - al n. 890

La presente copia conforme al suo originale si ri-
lascia per uso sgravio tasse..

Terlizzi, li 31 dicembre 1962.

Antonio Macaione

